



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 03/04/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

SESSA MICHELE, Presidente

SCALERA ANTONIO, Relatore

NANIA LUCA, Giudice

in data 03/04/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2464/2022 depositato il 13/10/2022

proposto da

Giancarlo [REDACTED]

Difeso da

Daniele Brancale - BRNDNL87D08I954K

ed elettivamente domiciliato presso daniele.brancale@pec.basilicatanet.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Catanzaro

Difeso da

Anna Fasanella - FSNNA59C42A887I

ed elettivamente domiciliato presso avv.annafasanella@pec.giuffre.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190015679316000 TARI 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente: nessuno è comparso

Resistente: nessuno è comparso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Giancarlo ha impugnato la cartella di pagamento n. 03020190015679316000 e del relativo ruolo sotteso (n. 2019/001546), notificata il 05.05.2022 ed intimante il pagamento della somma di € 411,70, a titolo di omesso versamento TARI per l'anno d'imposta 2014.

Con il primo motivo, il ricorrente ha eccepito, in via pregiudiziale, la nullità della cartella di pagamento de qua per mancanza di legittimazione attiva in capo ad agenzia entrate – riscossione, relativamente al potere di riscuotere i tributi locali per conto del comune di Lamezia Terme.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha eccepito in via principale, la nullità della cartella di pagamento per palese ed insanabile violazione dell'art. 7°, comma 6, del regolamento comunale sulla tari del comune di Lamezia Terme, quale conseguenza dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento al contribuente

Infine, con il terzo motivo, il ricorrente ha, in via subordinata, eccepito la nullità della cartella di pagamento de qua per intervenuta decadenza, del comune di Lamezia Terme, dal diritto di riscuotere le pretese (relativa all'anno 2014) con la stessa intima.

Si è costituita in giudizio l'**Agenzia delle Entrate Riscossione**, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 3.4.2023.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Va accolta l'eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente.

Invero, come è stato puntualmente eccepito dal ricorrente, l'avviso di accertamento che il Comune di Lamezia Terme avrebbe dovuto inviare per contestare l'omesso (presunto) versamento della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, era sottoposto ad un termine decadenziale ben preciso e soprattutto perentorio, ovvero *“entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento del tributo avrebbe dovuto essere effettuato.”*.

Nel caso di specie, pacifico essendo che la cartella oggetto d'impugnazione si riferisce all'annualità 2014, il necessario e propedeutico avviso di accertamento andava inderogabilmente notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno 2019.

Conseguentemente, deve ritenersi maturato nella fattispecie il termine decadenziale previsto dall'art. 1, comma 161, l. 27.12.2006, n. 296, secondo cui *"il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"*.

All'accoglimento del ricorso segue la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia di primo grado di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa e/o rigettata, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- 2) condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in **€ 473,00**, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.

Così deciso in Catanzaro, il 3.4.2023

Il Relatore

Antonio Scalera

Il Presidente

Michele Sessa